CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE**

OGGETTO

Revoca parziale della determinazione n. 2025000013 del 31/07/2025 avente ad oggetto l'inibizione alla prosecuzione dell'attività di agente di affari in mediazione.

Il dott. Pierluigi Medeot, Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Venezia Giulia (come da determinazione presidenziale n. 1/16);

vista la Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii e il D.P.R. n. 581/1995 recante il regolamento di attuazione del registro delle imprese;

vista la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore;

visto il Decreto Ministeriale 26/10/2011, decreto attuativo del D.lgs. n. 59/2010 pubblicato in GU il 13/1/2012 ed in vigore dal 12/5/2012, e in particolare l'art. 7 che dispone che il registro delle imprese è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione da parte delle imprese iscritte e dei loro preposti o soggetti che la svolgono per conto dell'impresa;

atteso che in data 31/07/2025 con propria determinazione nr. 2025000013 del 31/07/2025 è stata disposta l'inibizione per le imprese che non hanno inviato nei termini la documentazione a comprova del possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività nonché è stata disposta la conseguente annotazione d'ufficio nel REA del registro delle imprese, della cessazione dell'attività medesima in capo alla posizione di ciascuna impresa interessata;

constatato che a seguito della notifica del provvedimento di inibizione l'impresa STUDIO IMMOBILIARE BENEDETTI DI BENEDETTI ROBERTO (TS-114156), codice fiscale BNDRRT73R10L424V, ha presentato in data 01/08/2025, tramite la piattaforma ComUnica, la documentazione a suo tempo richiesta a comprova del possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge:

verificato conseguentemente dal responsabile del procedimento il possesso dei requisiti in capo all'impresa in continuità dalla data del 12/02/2025;

constatato che l'avvio del procedimento della verifica aveva l'intento di garantire che sul mercato operino esclusivamente i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge in un'ottica di garanzia della trasparenza del mercato relativamente all'attività di intermediazione immobiliare;

constatato quindi che con tale finalità si contemperava la tutela del mercato con l'interesse legittimo degli agenti d'affari in mediazione a svolgere la propria attività fermo restando il possesso dei requisiti necessari per svolgerla;

ritenuto opportuno in ossequio a quanto sopra specificato - e considerato che l'impresa, ancorché tardivamente, ha provveduto all'invio della documentazione richiesta ed è stata accertata la sussistenza dei requisiti in capo alla medesima per l'esercizio dell'attività - di procedere alla revoca parziale della determinazione

sopra richiamata limitatamente alla parte riguardante l'impresa sopra individuata, vista la sopravvenuta modifica dei presupposti di fatto che ha comportato la regolarizzazione della posizione;

preso atto del parere favorevole, in qualità di responsabile del procedimento, dal dott. Michele Bossi quale responsabile del registro delle imprese;

Tutto ciò premesso,

**D E T E R M I N A**

1) di disporre la revoca parziale della determinazione nr. 2025000013 del 31/07/2025 nella parte in cui dispone l'inibizione e la cessazione dell'attività dell'impresa STUDIO IMMOBILIARE BENEDETTI DI BENEDETTI ROBERTO (TS-114156), codice fiscale BNDRRT73R10L424V;
2) 2) di disporre il mantenimento in continuità della iscrizione nel REA del registro delle imprese, dell'impresa STUDIO IMMOBILIARE BENEDETTI DI BENEDETTI ROBERTO (TS-114156), codice fiscale BNDRRT73R10L424V ;
3) di notificare il presente provvedimento al domicilio digitale delle imprese interessate o, in mancanza di PEC valida e attiva, tramite raccomandata A/R;

**C O M U N I C A**

1) che il presente provvedimento è impugnabile, entro sessanta giorni, con ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 3, 4 comma, Legge 241/90).;
2) che in caso di presentazione di ricorso gli interessati devono contestualmente informare l'Ufficio del registro delle imprese tramite PEC all'indirizzo cciaa@pec.vg.camcom.it;
3) he l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio del registro delle imprese - mail registro.imprese@vg.camcom.it e che il Responsabile del procedimento è il dott.. Michele Bossi.

Il Conservatore del Registro Imprese
dott. Pierluigi Medeot
*(firmato digitalmente)*

BM/040825

Signed by MEDEOT PIERLUIGI
04.08.2025 15:47:50 UTC